

DELIBERA N. 306/19/CONS

AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. AD APPLICARE UN SOVRAPPREZZO DI ROAMING A NORMA DELL'ART.6 QUATER, PAR. 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2012/531

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 9 luglio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2012/531, del 13 giugno 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (di seguito, anche “*Regolamento roaming*”);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/2120, del 25 novembre 2015, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'*Internet* aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (di seguito, anche “*Regolamento*”);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2286 della Commissione del 15 dicembre 2016 (di seguito, anche “*Regolamento di esecuzione*”), che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del *roaming* al dettaglio e la domanda che i fornitori di *roaming* devono presentare ai fini di tale valutazione. Visti in particolare gli artt. nn. 6, 7, 8, 9 e 10;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1879 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2311;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/920 del 17 maggio 2017, che modifica il Regolamento (UE) n. 2012/531 per quanto concerne le regole relative ai mercati all'ingrosso per il *roaming*;

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) n. 2017/920 modifica il Regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del *roaming* all'ingrosso, circa le soglie massime di prezzo per le tariffe *wholesale* che prevedono: 3,2 eurocent per minuto di chiamata vocale dal 15 giugno 2017; 1 eurocent per SMS dal 15 giugno 2017; nonché una riduzione graduale per i massimali di traffico dati, da 4,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2019) a 3,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2020), 3 euro/GB (dal 1° gennaio 2021) fino a 2,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2022);

VISTO il documento BEREC BoR (17)56, del 27 marzo 2017, recante “BEREC guidelines on Regulation (EU) No 531/2012, as amended by Regulation (EU) 2015/2120 and Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2286 (Retail Roaming Guidelines)” (di seguito, anche gli Orientamenti) e, in particolare, quanto riportato nella sez. K “Sustainability” e l’Annesso S che definisce il modello di rilevazione e calcolo raccomandati dal BEREC;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “Adozione del regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la Delibera n. 297/17/CONS del 17 luglio 2017 che autorizza la società Fastweb S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art. 6 quater, par. 2, del Regolamento (UE) 2012/531;

VISTA la Delibera n. 291/18/CONS del 27 giugno 2018 che autorizza la società Fastweb S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art. 6 quater, par. 2, del Regolamento (UE) 2012/531;

VISTA la richiesta dell'operatore Fastweb S.p.A. (di seguito anche "Fastweb") recante "*Richiesta di proroga alla deroga all'abolizione dei sovrapprezzi di roaming al dettaglio a partire dal 21 luglio 2019*", prot. AGCOM n. 245898 del 6 giugno 2019 e la successiva integrazione trasmessa con comunicazioni del 20 giugno 2019 (prot. AGCOM n. 269585);

CONSIDERATO quanto segue: in data 25 novembre 2015 il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato il Regolamento n. 2015/2120, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione. Il Regolamento ha introdotto il principio del c.d. "*Roam-Like-At-Home*" (di seguito, RLAH), che prevede l'applicazione della tariffa nazionale per il traffico voce/SMS/dati generato in uno qualsiasi dei Paesi membri dell'Unione europea a partire dal 15 giugno 2017. Il Regolamento prevede, tuttavia, che "*in circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale*" e "*solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all'ingrosso applicabili*", un fornitore di servizi *roaming* possa presentare una domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo, in deroga all'applicazione del RLAH (ai sensi dell'art. 6 quater, comma 1). In tal caso, il fornitore di *roaming* presenta domanda all'Autorità corredata di tutte le informazioni necessarie (art. 6 quater, comma 2) ai fini della valutazione da parte del regolatore nazionale (art. 6 quater, comma 3).

Secondo quanto previsto dal Regolamento, Fastweb ha richiesto l'autorizzazione all'Autorità, fornendo le informazioni di cui all'art. 6 *quater*, par. 2, del Regolamento e compilando il foglio di calcolo messo a disposizione dal BEREC come annesso alle Linee Guida (*Retail Roaming Guidelines*). Al fine di verificare se è possibile autorizzare l'applicazione di un sovrapprezzo ai servizi di *roaming*, l'Autorità deve stabilire se - sulla base dei dati presentati di cui la Società richiedente è pienamente responsabile - il margine negativo netto generato dai servizi *roaming* al dettaglio è uguale o superiore al 3% del margine generato dai servizi mobili. Il sovrapprezzo autorizzabile non può comunque essere superiore ai prezzi massimi *wholesale* applicabili, definiti dal Regolamento 920/2017.

L'insieme della documentazione presentata da Fastweb è stata dunque analizzata sulla base delle norme dei Regolamenti europei e degli Orientamenti del BEREC. In particolare, sulla base delle informazioni fornite dalla Società, sono stati analizzati i volumi di traffico a consuntivo e stimati, nonché i costi e i ricavi pertinenti all'offerta di servizi di *roaming*.

Sulla base delle evidenze riportate, è emerso che Fastweb non è in grado di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di *roaming* al dettaglio in quanto il margine netto negativo per la fornitura di tali servizi è del [Omissis], valore superiore al 3% indicato dal Regolamento UE. Si ritiene dunque che la Società possa essere autorizzata ad applicare i sovrapprezzi ai servizi di *roaming*, nella misura proposta, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 21 luglio 2019, e che la decisione di applicare i sovrapprezzi, autorizzati nella loro misura massima, ricada nella piena responsabilità della Società.

VISTO in particolare il comma aggiunto al par. 1 dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 2012/531, come modificato dal Regolamento (UE) n.2015/2120, ai sensi del quale “*Le autorità nazionali di regolamentazione controllano e vigilano attentamente sul ricorso da parte dei fornitori di roaming agli articoli 6 ter e 6 quater e all'articolo 6 sexies, paragrafo 3.*”;

RITENUTA, pertanto, accoglibile la richiesta dell'operatore Fastweb;

RITENUTO che, fino alla pubblicazione della presente delibera di autorizzazione, l'operatore è tenuto ad applicare pienamente il Regolamento UE 2012/531;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

Autorizzazione all'applicazione del sovrapprezzo ai servizi di roaming

1. L'operatore Fastweb S.p.A., con sede legale in via Caracciolo, 51, 20155 Milano (MI), è autorizzato per la durata di dodici mesi a decorrere dal 21 luglio 2018, ad applicare un sovrapprezzo ai servizi di *roaming* secondo i valori massimi riportati al comma 2.
2. Le soglie massime di sovrapprezzo applicabili sono (valori IVA esclusa): 3,2 €cent/min per le chiamate (uscenti); 1 €cent per SMS (uscenti); 0,45 €cent/MB per traffico dati (0,35 €cent a partire dal 1 gennaio 2020).

Art. 2

Obblighi di trasparenza e a tutela dell'utenza

1. La società Fastweb S.p.A. è tenuta a fornire ai propri clienti che si recano in uno dei Paesi nei quali è applicabile il RLAH tempestiva informativa in merito ai sovrapprezzi applicati ai sensi dell'art. 1, mediante l'invio di un SMS personalizzato.
2. La predetta società è tenuta, altresì, a fornire adeguata informativa mediante il proprio sito web e attraverso i consueti canali di comunicazione e ad aggiornare, senza ritardo, gli utenti circa le successive eventuali variazioni delle tariffe applicate.

Il presente atto è notificato alla società Fastweb S.p.A. e può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi